

di principio, è stata forse determinata da motivi di specie, nel caso concreto della Commissione internazionale di agricoltura, che essa, inoltre, appare limitata agli organismi internazionali in materia di economia generale (1) e che, per di più, venne accompagnata da esplicite riserve per l'avvenire e per l'eventuale riesame della questione in nuove circostanze (2); ma è pur vero che queste riserve, in realtà, non si manifestarono. Infatti, per iniziativa della Delegazione Britannica, venne nel 1927 risolledata la questione generale delle relazioni fra la S. d. N. e gli istituti ed organismi che sono posti sotto la sua autorità, ma che non fanno parte integrante della sua organizzazione, e l'argomento venne preso in considerazione dagli organi competenti per il suo studio e le relative risoluzioni (3).

Ora, le memorie e le relazioni presentate e le risoluzioni adottate dal Consiglio e dall'Assemblea ricordano bensì, a proposito dell'art. 24, la precedente relazione Hanotaux del 1921, ma essenzialmente per fermarsi sul termine e sul concetto di *autorità*, precisarne e svilupparne il contenuto (p. e. comunicazione di pubblicazioni al Segretario generale della S. d. N., sua facoltà d'intervento alle sedute a titolo consultivo, richieste di pareri, invio di una relazione annuale) e per chiarire la procedura d'ammissione; quanto alle specie di uffici in rapporto all'aggregazione alla S. d. N., gli atti su citati contemplano soltanto gli Uffici aventi carattere *privato*, per escluderli, e quelli nascenti da *trattati collettivi*, per includerli, ma non fanno menzione alcuna degli uffici *semi-pubblici*; è, anzi, espressamente richiamata la deliberazione del Consiglio del 1923 con l'interpretazione restrittiva dell'art. 24, la quale per tal modo viene ribadita; l'aggregazione alla Società delle Nazioni dell'*Ufficio Internazionale di assistenza*, detto *organisme semi-officiel*, è ricordata come atto eccezionale, cosicchè, con l'eliminazione della

(1) « Le Conseil... estime qu'il est désirable à l'avenir de réserver la reconnaissance prévue dans l'art. 24 aux organisations internationales en matière d'économie générale créées par des conventions diplomatiques collectives » *Journal Off.* cit. *ibidem*.

(2) Cfr. SCHÜCKING e WEHBERG, op. cit., pag. 761-2.

(3) Cfr. S. d. N. *Journal Officiel*, Genève 1927, Supplément spécial n. 56 (2^e Commission) pag. 19, 63, 64; Suppl. spéc., n. 54 (Séances plénières) pag. 129, 138, 179, 457; *Journal Off.*, IX an., n. 2, (février 1928) pag. 124-5.